

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Alle ore 19.00 del giorno ventiquattro del mese di maggio dell'anno duemilaventuno, in seguito a regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima del 23 maggio duemilaventuno andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale "Comitato Carnevale di Valderice" con sede in Valderice (Tp) nella Via Sabaudia n° 3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) esame ed approvazione del nuovo statuto sociale;
- 2) cambio denominazione sociale;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Vultaggio Maurizio, Presidente dell'associazione, coadiuvato dal Segretario PAGOTO A EMANUELA, esplicitamente incaricato dal Presidente medesimo. Verificata la regolarità e validità dell'assemblea, il Presidente procede al controllo dei soci regolarmente iscritti.

Risultano presenti i seguenti soci iscritti nel relativo Libro Soci e regolarmente convocati alla presente assemblea:

PAGOTO AUNA EMANUELA, MARRONE TERESA, BARRACO MICHELE
AIUTO FRANCESCO, BILECI EDUARDO, VULTAGGIO MAURIZIO

Il Presidente, pertanto, prende la parola e procede all'illustrazione del primo punto posto all'o.d.g.. In vista dell'imminente operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), si pone la necessità di procedere all'adeguamento dello statuto, da sottoporre, in seguito, a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Una volta registrato il nuovo statuto, si procederà alla trafila per chiedere l'iscrizione dell'associazione al Runts.

L'adeguamento dello statuto e la successiva registrazione presso il nuovo registro, comporterà anche il cambio di denominazione sociale, che diventerà "Associazione Socio Culturale Comitato Carnevale di Valderice APS". La nuova denominazione di APS, sarà operativa e spendibile nei confronti dei terzi, solo una volta concluso l'iter di registrazione al Runts. Per tutti gli adempimenti relativi alla registrazione del nuovo statuto, alla registrazione al Runts e alla comunicazione agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della nuova denominazione, l'assemblea dà incarico, fin da ora, al Presidente.

Dopo lunga discussione il Presidente invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto.

L'assemblea si esprime all'unanimità, in senso favorevole all'approvazione del nuovo statuto.

Constatata la regolarità della votazione ed accertata l'unanimità delle preferenze, il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale dell'associazione "Comitato Carnevale di Valderice", che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Non avendo nessuno chiesto la parola sul terzo punto dell'o.d.g., l'assemblea viene chiusa alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Maur Vultaggio

Aiuto Francesco

Teresa Marrone

Emanuela Pagoto

Bileci Eduardo



IL FUNZIONARIO

firma su delega del Direttore Provinciale
Fabio Mammo Zagarella

REGISTRATO IL
PAGOTO e

08/06/2021 N° 714 SR3
ESENTE

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE COMITATO CARNEVALE DI VALDERICE APS

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione socio culturale Comitato Carnevale di Valderice APS", di seguito detto "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Valderice.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale, non comporterà modifica del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'Associazione, avente carattere apolitico e senza scopo di lucro, si prefigge la promozione di ogni attività sociale, culturale-ricreativa, teatrale, musicale, di tutela ambientale, di educazione e formazione dei giovani e persegue il fine esclusivo della tutela e della valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico del territorio, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica ed in particolare con la realizzazione annuale del Carnevale di Valderice; essa si propone, quindi, l'organizzazione di sfilate di carri allegorici, balli, anche in maschera, manifestazioni di ogni genere e spettacoli, al fine di festeggiare il Carnevale nel relativo periodo, garantendo le tradizioni del territorio. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, si prefigge, inoltre, di promuovere l'interesse per il Carnevale in ogni sua espressione; di organizzare spettacoli musicali di ogni tipo e genere ed in particolare iniziative musicali, quali corsi musicali ad ogni livello di apprendimento ed anche a carattere rievocativo, festival, seminari, conferenze, dibattiti, riunioni, mostre, esposizioni.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà:

- 
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, per gestire attività musicali, culturali, anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali e ricreative;
 - allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni musicali, culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e solo occasionalmente ai terzi;
 - organizzare attività artistiche e musicali, per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci a favore della collettività;
 - esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso, dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione di ulteriori attività, diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere, inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività, i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione, tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare, inoltre, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio, deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Il socio, avente un'età compresa fra i dodici e i diciotto anni non compiuti, rivestirà la qualifica di Socio Giovane; detto socio non avrà diritto al voto e non potrà assumere cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se maggiorenni;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;

- il Tesoriere.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno; è, inoltre, convocata:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto a norma dell'articolo 20 del codice civile o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano a ciascun socio, come pure tramite fax, e-mail, pec; in aggiunta alle modalità indicate, può essere disposto l'avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di n. 1 altro associato.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a undici soci eletti dall'Assemblea dei soci. I suoi membri sono rieleggibili.

Non sono eleggibili i soci giovani, in quanto tali.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi; fissa, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo, predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

I lavori del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in forma telematica e/o telefonica. Anche in questo caso, dovrà essere redatto apposito e dettagliato verbale.

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. I componenti del Consiglio Direttivo, sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, è considerato dimissionario.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- è a capo del personale.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere rieleggibili.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta con la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, con la firma del suo Vice.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né dà luogo a rimborsi o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può, inoltre, ricevere eredità e legati, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite, esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti, in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 21 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i soci possano esaminarlo.

All'Assemblea, il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 24 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli associati, è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è ripetibile e non può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti, decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato, così come previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione, riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea, se lo ritiene, approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Controversie sociali

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi di volta in volta all'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 29 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 30 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS", che potrà essere inserita nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.